COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 310/67/CEE, 3/67/EURATOM DEI CONSIGLI

del 29 giugno 1967

che modifica il regolamento dei Consigli relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia

IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e in particolare l'articolo 29, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, e in particolare gli articoli 5, 13 e 15,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 154, nonché il protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità, e in particolare l'articolo 20,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare l'articolo 123, nonché il protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità, in particolare l'articolo 20,

Vista la proposta della Commissione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 62 (CEE), 13 (CEEA) dei Consigli [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 8/66/Euratom, 196/66/CEE dei Consigli [2], è modificato come segue:

a) L'articolo 2 è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Lo stipendio base mensile è così fissato:

— Presidente . . . . . 111.300 franchi,

— Giudici e avvocati generali 89.950 franchi,

— Cancelliere . . . . . 80.950 franchi.»

b) L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, è sostituito dalle disposizioni seguenti:

[1] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62.
[2] GU n. 225 del 6. 12. 1966, pag. 3809/66.

«2. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:

— Presidente . . . . . 22.100 franchi,

— Giudici e avvocati generali 9.475 franchi,

— Cancelliere . . . . . 8.650 franchi.

3. I presidenti di Sezione ricevono inoltre per la durata del loro mandato un'indennità di funzione pari a 12.625 franchi al mese.»

Articolo 2

Le pensioni e le indennità, maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del summenzionato regolamento sono rivedute sulla base delle disposizioni previste all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto, addì 29 giugno 1967.

Per il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il Presidente

L. DE BLOCK

Per i Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE